



Lavoro occasionale: la nuova disciplina

È stata pubblicata la Legge di conversione del decreto legge 50/2017 contenente, tra le altre, la nuova disciplina sul lavoro occasionale.

Si ritiene utile premettere che la disciplina in oggetto non riguarda in alcun modo le prestazioni di collaborazione autonoma occasionale (ex Art. 2222 c.c.), c.d. a ritenuta d'acconto, la cui regolamentazione non è variata.

La norma citata ripristina, invece, a pochi mesi dall'abrogazione dei voucher, la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale, introducendo una serie di limiti più stringenti rispetto al passato, in particolare per quanto riguarda l'utilizzabilità del lavoro occasionale da parte di soggetti imprenditori.

Tipologie

Sono stati introdotti due nuovi istituti, con limiti e regole parzialmente distinti:

- il primo, chiamato *Libretto Famiglia*, potrà essere usato solo dalle persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa;
- il secondo, chiamato *contratto di prestazione occasionale*, riguarda invece tutti gli altri tipi di utilizzatori, tra cui imprese e professionisti.

Divieti e limiti per gli utilizzatori

1. Limiti di carattere economico all'utilizzo di prestazioni occasionali:

- a) ciascun prestatore potrà ricevere un massimo di 5.000€ di compensi annui per prestazioni di lavoro occasionale, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- b) ciascun utilizzatore potrà corrispondere un massimo di 5.000€ annui di compensi per prestazioni di lavoro occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- c) le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non potranno dar luogo a compensi superiori a 2.500€ annui.

Ai fini del raggiungimento del tetto di 5.000€ di compensi complessivi in capo all'utilizzatore, sono computati, in misura pari al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

2. Altri limiti

Non possono comunque essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

Il ricorso alle prestazioni occasionali è vietato:

- **per coloro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori** subordinati a tempo indeterminato;
- alle imprese del settore agricolo, salvo eccezioni e alle imprese dell'edilizia e di settori affini;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

La procedura informatica

Per l'accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS (di seguito "PI").

a) Utilizzatore privato

Ciascun utilizzatore "privato" può acquistare, attraverso la PI dell'INPS ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali nell'ambito di:

- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro per un'ora di prestazione. Sono da considerarsi in aggiunta a tale importo e a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (1,65€), il premio INAIL (0,25€) e il finanziamento degli oneri gestionali (0,10€).

Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, l'utilizzatore deve comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

b) Utilizzatore impresa

Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore "imprenditore" versa, attraverso la PI dell'INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, ma per prestazioni di lavoro inferiori alle 4 ore continuative nell'arco della giornata non sarà possibile stabilire un compenso inferiore a 36 euro.

Sono da considerarsi in aggiunta a tale importo e a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio INAIL (3,5% del compenso).

L'utilizzatore "imprenditore" è tenuto a trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la PI dell'INPS ovvero avvalendosi dei servizi di Contact Center, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Sanzioni

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, dei limiti di importo citati o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.